



**COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE TECNOLOGIE INFORMATICHE**

**GARA PER L'ACQUISTO DI APPARATI DI RETE PER L'ACCENSIONE DELLA RETE
MAN CITTADINA**

DETERMINAZIONE A CONTRARRE: P.G. n. 5516/2010, del 12 gennaio 2011

CIG N. 0757962207

SCHEMA CONTRATTUALE (Allegato 6 al Disciplinare di gara)

Indice generale

§ 1. <i>CONTRATTO</i>	2
§ 2. <i>MODALITA' DI ESECUZIONE</i>	2
§ 3. <i>REFERENTI</i>	2
§ 4. <i>TERMINE DI COMPLETAMENTO</i>	2
§ 5. <i>COLLAUDO</i>	3
§ 6. <i>GARANZIA E ASSISTENZA</i>	3
§ 7. <i>CORRISPETTIVO</i>	3
§ 8. <i>ONERI PER LA SICUREZZA</i>	3
§ 9. <i>CONDIZIONI DI PAGAMENTO</i>	3
§ 10. <i>OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI</i>	3
§ 11. <i>GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</i>	4
§ 12. <i>PENALI</i>	4
§ 13. <i>OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE</i>	5
§ 14. <i>CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO – SUBAPPALTO</i>	5
§ 15. <i>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RISARCIMENTO DEL DANNO</i>	5
§ 16. <i>FONTI DEL CONTRATTO</i>	5
§ 17. <i>BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE</i>	5
§ 18. <i>SPESE, IMPOSTE E TASSE</i>	6
§ 19. <i>SPESE, IMPOSTE E TASSE</i>	6

§ 1. **CONTRATTO**

Con il soggetto aggiudicatario della gara, nel seguito anche contraente, sarà stipulato un contratto avente ad oggetto la fornitura di apparati di rete per l'accensione della rete MAN cittadina, e dei connessi servizi di installazione, assistenza e manutenzione in garanzia.

§ 2. **MODALITA' DI ESECUZIONE**

L'appalto dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni contenute nel documento “Specifiche Tecniche” e nell'osservanza delle clausole del presente schema contrattuale.

§ 3. **REFERENTI**

Il contraente nominerà un Responsabile del contratto con funzioni di interfaccia generale verso il Settore Tecnologie Informatiche.

Il Direttore del Settore Tecnologie Informatiche individuerà il referente tecnico interno al quale il contraente dovrà rapportarsi.

§ 4. **TERMINE DI COMPLETAMENTO**

La fornitura dovrà essere completata e gli apparati dovranno essere predisposti per il collaudo finale

nel termine di 8 mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

Tale termine riveste carattere essenziale per il Comune.

§ 5. COLLAUDO

Il contraente dovrà comunicare al referente del Comune la data di conclusione delle operazioni di installazione degli apparati. Il referente del Comune procederà al collaudo finale degli apparati entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il collaudo degli apparati installati sarà effettuato come definito nel documento “specifiche tecniche”.

La fornitura sarà accettata solo a seguito del collaudo finale, confermato da apposito documento sottoscritto dal Comune e dal contraente, comprendente tutti i controlli e le verifiche richiamate nel documento “specifiche tecniche”.

§ 6 GARANZIA E ASSISTENZA

Tutti gli apparati devono essere dotati della garanzia originale del produttore.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire, per i tre anni successivi alla data del collaudo, l'assistenza on site del materiale fornito. Detta assistenza comprende la sostituzione di hardware difettoso, la disponibilità degli aggiornamenti software e firmware, l'assistenza telefonica e via email, come dettagliato nel documento “specifiche tecniche”.

§ 7. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per tutte le forniture e le prestazioni oggetto del presente contratto è determinato a corpo sulla base dell'offerta aggiudicataria.

§ 8. ONERI PER LA SICUREZZA

Gli oneri per la sicurezza sono determinati in euro 4.166,67, IVA esclusa.

Il relativo importo sarà liquidato a favore del contraente a dimostrazione della messa in opera degli apprestamenti e delle opere atte a garantire l'esecuzione dell'appalto in condizioni di sicurezza.

Il pagamento sarà effettuato, in un'unica soluzione, nei termini indicati al successivo paragrafo 9.

§ 9. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per quanto oggetto del presente contratto sarà posto in pagamento in due soluzioni: la prima, pari al 30% del corrispettivo, al collaudo degli apparati di dorsale, la seconda, pari al 70% del corrispettivo, al positivo superamento del collaudo finale.

Il pagamento sarà effettuato entro 90 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura da parte del Settore Tecnologie Informatiche.

Eventuali interessi di mora saranno calcolati in base al disposto dell'art. 1284 c.c. per gli interessi legali, oppure in base al tasso ancorato a quello BCE tempo per tempo vigente, se inferiore.

Così come disposto dall'art. 57 del Regolamento comunale dei contratti, nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico della contraente, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

§ 10. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Con riferimento all'art. 3 della L. 136/2010 il contraente s'impegna ad utilizzare, per l'introito del

corrispettivo derivante dal presente contratto, esclusivamente conti correnti, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, al flusso finanziario derivante da contratti pubblici. Il contraente si impegna inoltre a comunicare al Comune gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

Il contraente si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.

§ 11. GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A copertura di tutte le obbligazioni derivanti dalla esecuzione del contratto (inclusi gli interventi di manutenzione ed assistenza in garanzia, per i tre anni successivi al collaudo finale) l'impresa aggiudicataria è tenuta a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di garanzia sotto forma di fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d) la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, Codice Civile.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'impresa aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la contraente dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 113 del DLgs 163/2006, determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte dell'Amministrazione Comunale, della cauzione provvisoria.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Lo svincolo completo avverrà alla scadenza del periodo di garanzia.

§ 12. PENALI

Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, troveranno applicazione le seguenti penali:

Ritardo nel completamento della fornitura: euro 500,00, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 30.000,00.

Mancato rispetto del termine per il ripristino previsto dall'art. 5 del documento "specifiche tecniche": euro 500,00, per ogni evento, fino ad un massimo di euro 15.000,00.

L'importo relativo alle penali sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito o sulla cauzione.

§ 13. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE

Il contraente dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. Il contraente dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Il contraente sarà considerato responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi dipendenti (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicatario si avvalga), dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Il contraente garantisce in ogni tempo il Comune di Bologna da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall'aggiudicatario medesimo per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

§ 14. CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO – SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, in relazione alle vicende soggettive dell'esecutore.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

I servizi oggetto del presente contratto potranno essere subappaltati, nel limite del 30% dell'importo contrattuale complessivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, comma 2.

§ 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RISARCIMENTO DEL DANNO

In caso di gravi e reiterate inadempienze, che pongano a rischio la realizzazione di quanto oggetto di affidamento, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva la richiesta di risarcimento del danno.

Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o situazioni di accertata insolvenza dell'impresa.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti, sia i danni materiali diretti, sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio nei termini contrattuali.

§ 16. FONTI DEL CONTRATTO

L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, dalle specifiche tecniche, e, in quanto non diversamente disposto, dalle disposizioni del codice civile.

§ 17. BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso il contraente utilizzi dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

Il contraente assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi

rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza

§ 18. SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto e la sua registrazione (bollo, quietanza, diritti fissi di segreteria, ecc.) saranno a carico dell'aggiudicatario.

§ 19. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna. È escluso il ricorso all'arbitrato previsto dagli artt. 806 e segg. C.P.C.